



Piazza del Comune 1
06049 Spoleto
P.IVA 00315600544

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
POLIZZA DI ASSICURAZIONE

ALL RISKS OPERE D'ARTE

SEZIONE I - GIACENZA

SEZIONE II - MOSTRE ED ESPOSIZIONI
TEMPORANEE

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del: 31.12.2022
Alle ore 24.00 del: 31.12.2025



DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

- | | | |
|--------|----------------------------|---|
| a) | Assicurazione | il contratto di assicurazione |
| b) | Polizza | il documento che prova l'assicurazione |
| c) | Contraente | il soggetto che stipula l'assicurazione |
| d) | Broker | CENTRALE SPA quale incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società, iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI) con numero B00098697 |
| e) | Assicurato | il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
| f) | Società | l'Impresa Assicuratrice nonché le Coassicuratrici |
| g) | Premio | la somma dovuta dal Contraente alla Società |
| h) | Rischio | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne |
| i) | Sinistro | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
| l) | Indennizzo | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
| m) | Franchigia | somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile ed espressa in misura fissa |
| n) | Scoperto | parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile |
| o) | Valore commerciale | il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato |
| p) | Stima accettata | il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti |
| p) bis | Stima accettata (10 punti) | il valore commerciale attribuito all'oggetto da: <ul style="list-style-type: none"> • Simon Craig - The ACME Loss Adjusting & Risk Survey Co. S.r.l. • Nicola Oliva - Oliva & Associates • Le parti potranno concordemente inserire ulteriori periti in questa lista |
| q) | Valore dichiarato | il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro |

- r) **Deprezzamento** la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
- s) **Terrorismo e/o sabotaggio** per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi; per atto di sabotaggio, anche organizzato, si intende qualsiasi atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività
- t) **Beni bibliografici** a titolo esemplificativo e non limitativo libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), supporti scrittori in pergamena e in carta, su microfilm o in formato digitale, codici e materiale cartaceo in genere, destinato allo svolgimento delle attività proprie dell'Assicurato, compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche
- u) **Beni Museografici ed Opere d'Arte** tutto quanto reperibile e non in specifici cataloghi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, cornici, dipinti, pitture, disegni, stampe, affreschi, mosaici, arazzi, statue, sculture, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere nessuna esclusa (ad esempio di monete, miniature, ecc.), medaglie, dischi, mobilio antico, candelieri, alari, materiale bellico e comunque come da beni inventariati i cui elenchi sono in possesso delle parti

Art. 1.2 - Beni assicurati ed Ubicazioni

La Società tiene indenne il Contraente/Assicurato per i danni e le perdite materiali e dirette, conseguenti al verificarsi degli eventi dannosi previsti in polizza, subiti dalle opere e dagli oggetti d'arte assicurati così come di seguito individuati:

Sezione 1 - (Patrimonio dell'Ente e o di terzi) Beni assicurati di proprietà dell'Ente Contraente/Assicurato e/o di terzi, continuativamente ospitati in locali o spazi di proprietà e/o conduzione del Contraente/Assicurato o di altri Enti.

Sezione 2 - (Mostre ed esposizioni temporanee) Beni assicurati di proprietà di terzi temporaneamente ospitati in locali e/o spazi espositivi del Contraente/Assicurato e o altri soggetti nel contesto di mostre, esposizioni, iniziative e manifestazioni culturali ed artistiche in genere dal Contraente stesso organizzate e/o patrocinate.

Ubicazioni

Il Contraente dichiara che le ubicazioni sono le seguenti:

UBICAZIONE 1	PALAZZO MAURI Biblioteca Comunale Palazzetto Sillani (annesso) Esposizione e deposito Via Brignone Spoleto PG € 7.000.000,00 (settemilionidieuro)
Indirizzo	
Valore assicurato	
UBICAZIONE 2	PALAZZO COLLICOLA Museo Caradente/Piano nobile e quadreria- Biblioteca Caradente Piazza Collicola Spoleto PG € 11.300.000,00 (undicimilionitrecentomiaeuro)
Indirizzo	
Valore assicurato	
UBICAZIONE 3	DEPOSITO BENI CULTURALI (contiene arte antica, arte contemporanea collezione tessile e oggetti vari) Loc. Santo Chiodo - Spoleto PG € 750.000,00 (settecentocinquantamilaeuro)
Indirizzo	
Valore assicurato	
UBICAZIONE 4	PALAZZO ROSARI SPADA (esposizione) - Museo de tessuto e del costume e arte antica(Oreficeria e quadri) Corso Mazzini Spoleto PG € 600.000,00 (seicentomilaeuro)
Indirizzo	
Valore assicurato	
UBICAZIONE 5	PALAZZO COMUNALE (esposizione - arte antica)
Indirizzo	Piazza del Comune Spoleto PG
Valore assicurato	€ 500.000,00 (cinquecentomilaeuro)
UBICAZIONE 6	Chiesa SS. Giovanni e Paolo (esposizione)
Indirizzo	Vicolo SS. Giovanni e Paolo Spoleto PG
Valore assicurato	Non ci sono opere mobili
UBICAZIONE 7	CASA ROMANA (esposizione)
Indirizzo	Via Divisale Spoleto PG
Valore assicurato	€ 50.000,00 (cinquantamilaeuro)

- Qualsiasi altro edificio utilizzato dal Contraente o da altre amministrazioni pubbliche ubicato prevalentemente nel Comune di Spoleto
- Si intendono coperte dalla presente assicurazione le mostre e le esposizioni temporanee organizzate in edifici e sedi comunali e no, sia con beni e opere di proprietà del Contraente che ricevuti in prestito da terzi.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.2.1 - Variazioni del rischio e relative dichiarazioni

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati (Buona Fede).

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.2.3 - Durata del contratto

La presente polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2022 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2025, scadenze intermedie al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

L'Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna a concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o alla scadenza intermedia della polizza.

Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, su indicazione della medesima, direttamente o per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I medesimi termini di applicano al pagamento di proroghe e/o rinnovi.

Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art.2.5 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società, ritenuta corretta.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 2.6 - Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell'Art. 1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 300%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell'Art. 1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni" sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.

Art.2.7 - Recesso

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all'art.6 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità (0 punti)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità (8 punti)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione alla scadenza annuale successiva con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

Recesso per diminuzione del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Recesso Annuale

Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata-PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata - PEC da parte del ricevente

Art.2.8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.2.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società.

Art.2.10 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.2.11 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.2.12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.2.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art.2.14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.2.15 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla CENTRALE SPA e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla CENTRALE SPA la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.2.16 - Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio Assicurativo Centrale Spa, Via degli Abeti, 80 - 61122 - Pesaro.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale Spa, e in particolare:

Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.

Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.

La Società provvederà all'emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.

La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.

S'intende operante il disposto dell'Art.118 comma 1 del D. Lgs.209/2005, pertanto il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. La presente clausola vale quale accordo tra la Società delegataria e le eventuali coassicuratrici ai sensi dei commi 2 e 3 dell'Art.118 del D. Lgs.209/2005 esclusivamente in relazione al presente contratto.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura dell'8,00%.

Art.2.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.18 — Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società agisce quindi in qualità di "autonomo titolare" del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell'Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

Art. 2.19 — Sanction Clause / OFAC

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

LMA3100

15 settembre 2010

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose

that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

15/09/10

LMA3100

Art. 2.20 - Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 2.21 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del C.C.

b) darne avviso alla Società anche per il tramite della CENTRALE SPA., non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando l'ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative dell'Ente Contraente ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve altresì:

c) presentare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a rimborso delle spese conseguenti alla conservazione; la Società e la Contraente in qualsiasi momento potranno comunque concordare un limite temporale per la conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, se questi fossero d'intralcio all'attività della Contraente stessa;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione - in caso di contestazione - i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

E' fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.

Art. 2.22 - Procedura per la valutazione del danno

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, salvo quanto previsto al precedente.

Art. 2.22 bis - Procedura per la valutazione del danno (nel caso sia stato accettato l'articolo sulla designazione del perito tra quelli indicati dalla FMAE - vedi definizioni punto p)

La quantificazione dei danni viene determinata dal Perito incaricato, vedi definizione p) e le parti dichiarano di accettare la Sua valutazione. Il perito designato ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali.

Tutte le spese saranno sostenute dalla Compagnia assicuratrice.

Art. 2.23 - Mandato dei Periti liquidatori

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;

3. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.23;
4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Per le eventuali controversie, inerente la presente clausola, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha domicilio l'Ente Contraente.

Art. 2.24 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, entro 60 giorni dal termine di ogni annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento,
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 2.25 - CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella

presente assicurazione

1. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:

- 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- 1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- 1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;

1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND

ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 - 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
 - 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
 - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
 - 1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

10/11/03 CL370
10/11/03 CL37

—Art. 2.26 - Esclusione rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di furto

(Quanto segue si applica all'intero contratto di assicurazione.)

- A. Sono esclusi dalla copertura rischi cyber, perdita, danno, responsabilità, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da:
 1. l'uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi computer, sistema informatico, computer programma software, processo o qualsiasi altro sistema elettronico;
 2. qualsiasi virus informatico o codice dannoso;
 3. qualsiasi truffa informatica relativa ai punti 1 e / o 2 di cui sopra.
- B. Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola A non si applicherà alla perdita fisica dell'oggetto assicurato causata direttamente da furto, rapina, furto con scasso, appropriazione indebita o altra attività criminale se:
 4. un computer, un sistema informatico, un programma software per computer, se un codice dannoso, virus informatico o processo o qualsiasi altro sistema elettronico viene utilizzato nella commissione di atti di furto, furto con scasso, rapina, appropriazione indebita o altri atti criminali; e
 5. L'atto di cui al precedente punto 4 è rivolto esclusivamente contro l'Assicurato o proprietà dell'Assicurato in una delle località indicate nel presente documento.

L'onere di provare la perdita coperta da questa limitazione sarà a carico dell'Assicurato.

- C. Gli Assicuratori non pagheranno alcuna perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque sia memorizzato.

JS2020-013 29 ottobre 2020

Cyber and Data Exclusion with Limited Write-back for Targeted Theft

(for use where Theft cover is given to Jewellery, Art and Specie Property Risks)

The following shall apply to the whole of this insurance contract.

A. We will not pay for any Cyber loss, damage, liability, cost or expense directly or indirectly caused by:

1. the use of or inability to use any computer, computer system, computer software programme, or process or any other electronic system;
2. any computer virus or malicious code;
3. any computer related hoax relating to 1 and/or 2 above.

B. However, it is understood and agreed that clause A shall not apply to an otherwise covered physical loss of the subject matter insured directly caused by theft, robbery, burglary, hold-up or other criminal taking if:

4. a computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system is used in the commission of the act(s) of theft, burglary, robbery, hold-up or other criminal taking; and
5. the act in 4 above is solely targeted at or against the Insured, the Insured's property or one of the Named Location(s) herein.

The burden of proving a covered loss under this limited write-back shall be on the Insured.

C. We will not pay for any loss of or damage to any electronic data (for example files or images) wherever it is stored.

JS2020-013 29 October 2020

Art. 2.27 - Clausola delle malattie trasmissibili

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno di questa assicurazione, questa assicurazione non assicura alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causati da, contribuito da, derivante da, derivante da o in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile.
2. Ai fini di questa approvazione, perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa o altra somma, include, ma non è limitato a, qualsiasi costo per ripulire, disintossicare, rimuovere, monitorare o testare:
 - 2.1. per una malattia trasmissibile, o
 - 2.2. qualsiasi proprietà assicurata ai sensi del presente che è affetta da tale malattia trasmissibile.
3. Come qui utilizzato, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:
 - 3.1. la sostanza o l'agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, considerata vivente o meno, e
 - 3.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include, ma non è limitato a, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi.
4. Questa approvazione si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre sovvenzioni di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della polizza rimangono gli stessi.

JS2020-011 23 Giugno 2020

Communicable Disease Endorsement

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance, this insurance does not insure any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease.

2. For the purposes of this endorsement, loss, damage, liability, claim, cost, expense or other sum, includes, but is not limited to, any cost to clean-up, detoxify, remove, monitor or test:
 - for a Communicable Disease, or
 - any property insured hereunder that is affected by such Communicable Disease.
3. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
 - the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
 - the method of transmission, whether direct or indirect, includes, but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms.
4. This endorsement applies to all coverage extensions, additional coverages, exceptions to any exclusion and other coverage grant(s).

All other terms, conditions and exclusions of the policy remain the same.

JS2020-011 23 June 2020

Art. 2.28 - RICHIESTA FRAUDOLENTA

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta di risarcimento intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto, sia altrimenti, il contratto si intenderà invalidato ed egli decadrà da qualunque diritto all'indennizzo di cui alla presente assicurazione.

LMA 5062 04/06/2006

FREE TRANSLATION

FRAUDULENT CLAIM CLAUSE

If the (re)insured shall make any claim knowing the same to be false or fraudulent, as regards amount or otherwise, this contract shall become void and all claim hereunder shall be forfeited.

LMA5062 04/06/2006

Art. 2.29 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

SEZIONE I - GIACENZA

PARTITE / SOMME ASSICURATE

Somma assicurata complessiva a Valore Intero € 20.200.000,00 (euroventimilionieduecentomila)

Si assicurano opere d'arte, beni bibliografici, museografici come più precisamente descritti negli elenchi in possesso degli Assicuratori, così come definito in polizza (enti di seguito convenzionalmente denominati cose assicurate, Opere, beni assicurati), ex artt.10 e 101 di cui al vigente "Codice dei beni culturali e del paesaggio", D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e ss.mm.ii.

I beni sono assicurati quando si trovano all'interno dei locali sopra descritti, c/o depositi di pertinenza e Restauratori.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La polizza copre "Tutti i rischi" contro i danni materiali diretti e/o consequenziali subiti dai beni assicurati, che provochino la perdita, distruzione, danneggiamento degli oggetti stessi - durante il periodo di validità della presente assicurazione - a seguito di qualsiasi evento, eccetto quelli espressamente esclusi.

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti consequenziali alle cose assicurate salvo quanto disposto dal seguente art. 3) "Esclusioni".

Sono altresì assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di terremoto, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Art. 2 - Casi di furto, rapina, scippo, estorsione, truffe e raggiri

La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, estorsione, truffe e raggiri, anche se iniziati dall'esterno.

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose, purché non causati da variazione di temperatura o di umidità derivanti da rotture degli impianti idraulici e/o di riscaldamento e/o di condizionamento;
- b) i danni causati da stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti; (eliminazione Esclusione, 7 punti)
- d) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, scrostatura, verniciatura, manutenzione in genere, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) i danni determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente;
- g) i danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da dipendenti del Contraente o dall'Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, salvo che il Contraente o l'Assicurato agiscano penalmente contro di loro;
- h) gli ammanchi/furti o smarrimenti di qualsiasi genere rilevati anche in sede di inventario; (eliminazione esclusione, punti 6)

La Società non risarcisce inoltre i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- 2) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore stimato dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima del 100%.

Si conviene che qualora esista una stima degli oggetti d'arte redatta da stimatore esperto, vale il disposto dell'Art. 1908 del Codice Civile e le parti convengono di attribuire a ciascuna opera e oggetto e bene il valore di cui alla stima, che in caso di sinistro è considerato valore della cosa al momento del sinistro.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

Art. 5 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti, con sentenza avente efficacia di giudicato, che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art 3 esclusioni

Art. 6 - Recupero delle cose rubate / inalienabilità delle opere dello Stato

Qualora a seguito di sinistro la compagnia abbia indennizzato l'opera danneggiata per il suo intero valore, preso atto che le opere sono di proprietà pubblica e soggetta quindi alla condizione di inalienabilità, gli eventuali residui resteranno comunque di proprietà dell'Assicurato.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. le cose recuperate restano di proprietà dell'Assicurato che si impegna a restituire l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 7 - Limiti spaziali e temporali

L'assicurazione si intende prestata oltre che per la giacenza nei locali indicati nella presente Sezione, anche per le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all'interno dei locali stessi e/o tra un luogo e l'altro di quelli indicati in polizza, nonché, previa notifica alla Società, nelle nuove sedi permanenti. La garanzia viene altresì estesa ai trasporti fra le sedi indicate in polizza. Solo in tal caso dovranno essere adottate le seguenti misure:

- fino ad € 500.000,00: obbligo di un autista a bordo con telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;
- da € 500.001,00 ad € 5.000.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell'autocarro muniti di telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;

La presente estensione di garanzia è operante a patto che i trasporti e l'imballo siano effettuati da operatori specializzati o da personale del Museo

La Società rinuncia altresì a rivalersi, salvo nel caso di dolo, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo, a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporto di oggetti d'arte o da personale del Museo

Art. 8 - Esenzione imposte

La Compagnia prende atto che i Beni assicurati con la presente polizza sono soggetti alla disciplina del D.L. n.42 del 2004 e successive modificazioni e sono da ritenersi esenti da imposte.

Art. 9 - Onorari dei periti e/o consulenti

La Società rimborsa per ciascun sinistro in garanzia un importo pari al 5% del danno indennizzabile per le spese e gli onorari di competenza di periti, ingegneri, architetti, consulenti o società di revisione di parte che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle condizioni di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del terzo perito o società di revisione.

Art. 10 - Assicurazione a Primo Rischio Assoluto (non applicabile)

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a indennizzare in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

Art. 11 - Opere d'arte acquisite durante il periodo di copertura

Nel caso di acquisizione da parte del contraente /assicurato di nuove opere d'arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la società si impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti.

Il contraente assicurato si impegna a comunicare entro i 90 gg successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'elenco aggiornato delle opere assicurate.

Art. 12 - Guasti cagionati dai Ladri

In occasione di furto o di tentato furto sono compresi i danni a fissi, infissi e/o a quant'altro di analogo contenente le opere assicurate. Tale garanzia è prestata con un massimale a primo rischio assoluto di € 30.000,00 e con scoperto del 10%

Art. 13 - Valorizzazione beni a cura della Compagnia (0 punti)

La Compagnia, attraverso proprio personale specializzato, si rende disponibile a valorizzare n. 10 opere del Comune di Spoleto oggetto della copertura prevista dalla presente polizza.

Art. 13 bis - Valorizzazione beni a cura della Compagnia (1 punto ogni 10 opere valorizzate - oltre le prime 10 - con un massimo di 100 opere ovvero con un massimo di 10 punti complessivi)

La Compagnia, attraverso proprio personale specializzato, si rende disponibile a valorizzare n. opere del Comune di Spoleto oggetto della copertura prevista dalla presente polizza.

Art. 14 - Tasso e calcolo del premio

Il tasso finito da applicarsi alla somma assicurata complessiva per il calcolo del premio dovuto alla Compagnia viene stabilito nella tabella che segue; pertanto il premio annuo complessivo ammonta a:

Somma assicurata	Tasso pro-mille	Premio annuo finito (EU)
20.200.000,00

CONDIZIONI PARTICOLARI ALLA SEZIONE I

(CHE PREVALGONO IN CASO DI DISCORDANZA SULLE PRECEDENTI NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE)

I) Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di esposizione al pubblico purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso.

II) Inondazioni ed alluvioni

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell'art. 3) esclusioni - numero 3) - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione in genere, frane e valanghe.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 25.000,00.
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno, somma maggiore di Euro 5.000.000,00. (aumento a € 10.000.000,00 punti 6 ; aumento a € 15.000.000,00 punti 10)

III) Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli oggetti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia l'art. 3) esclusioni - numero 3 si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Esclusioni - La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzioni vulcaniche;
- c) smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 25.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno, somma maggiore di Euro 5.000.000,00. (aumento a € 10.000.000,00 punti 6 ; aumento a € 15.000.000,00 punti 10)

IV) Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti sistemi antifurto, antintrusione, i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l'applicazione di uno scoperto del 20% sull'importo del danno.

V) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

VI) Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati aventi qualifica di Assicurati hanno titolo per intervenire prioritariamente e direttamente nella gestione del sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

VII) Precisazione terrorismo e/o sabotaggio

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da terrorismo e/o sabotaggio.

Sono pertanto a carico della Società i danni materiali e diretti che le opere assicurate subiscano a causa di atto di terrorismo e/o sabotaggio, così come definito nelle "Definizioni".

Il presente contratto è regolato dalle Legge italiana; di conseguenza, le relative controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

Il limite massimo di indennizzo è previsto nella misura del 40% della somma assicurata.

(Aumento dell'Indennizzo al 60%; 5 punti - aumento dell'indennizzo al 80% 9 punti)

VIII) Restauratori, corniciai, trasportatori e magazzini

Ad integrazione di quanto stabilito all'art.7) - Limiti spaziali e temporali- della presente Sezione, la garanzia è estesa ad opere in deposito temporaneo presso restauratori, corniciai, trasportatori e magazzini purché nell'ambito del territorio Regionale; qualora al di fuori, la copertura sarà prestata previa segnalazione alla Società.

La garanzia è prestata a condizione che i mezzi di protezione e sicurezza corrispondano almeno a quelli descritti in polizza. In caso contrario la garanzia è prestata con uno scoperto del 20% sull'importo del danno.

Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano adoperati veicoli furgonati, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.

In tal caso dovranno essere adottate le seguenti misure:

- fino ad € 500.000,00: obbligo di un autista a bordo con telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;
- da € 500.001,00 ad € 1.500.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell'autocarro muniti di telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;
- da € 1.500.001,00 ad € 5.000.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell'autocarro muniti di cellulare.

La presente estensione di garanzia è operante a patto che i trasporti e l'imballo siano effettuati da operatori specializzati o da personale del Museo o dal Restauratore

La Società rinuncia altresì a rivalersi, salvo nel caso di dolo, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo, a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporto di oggetti d'arte.

IX) Opere all'aperto per loro naturale uso e destinazione

La garanzia è estesa a coprire i danni e le perdite, materiali e diretti, che potessero colpire le opere assicurate durante la loro esposizione all'aperto.

Ferme le esclusioni di cui all'art. 3) - Esclusioni - della presente Sezione, sono anche esclusi dalla copertura assicurativa i danni e le perdite causati da:

- ruggine e ossidazione ed in generale i danni estetici causati da vizio proprio o qualità insita delle opere assicurate;
- guano, escrementi ed urine in genere;
- usura e deterioramento.

Inoltre le coperture assicurative prestate dalla presente polizza sono operanti con l'applicazione di uno scoperto del 10% ed un minimo di euro 5.000,00, con il limite massimo di indennizzo di € 250.000,00 per sinistro ed anno.

X) Clausola di salvataggio per il recupero di beni cartacei

Nel caso si verifichi un danno da inondazione, alluvione e allagamento la Compagnia risarcirà fino ad un massimo di € 1.000,00 per singolo oggetto e con un massimale annuo e di € 20.000,00 le spese di salvataggio per il recupero di beni cartacei. Il massimale deve intendersi in aggiunta all'indennizzo del danno relativo a quanto previsto dalle condizioni di polizza di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione".

XI) Danni da tarli e insetti (solo se accettato di eliminare l'esclusione c art 3)

Nel caso si verifichi un danno da tarli e insetti la Compagnia risarcirà fino ad un massimo di € 800,00 per singolo oggetto e con un massimale annuo e di € 20.000,00 le spese di bonifica preventiva per le opere che trovandosi in prossimità dell'opera affetta necessitano di effettuare il trattamento di anossia.

SEZIONE II - MOSTRE ED ESPOSIZIONI TEMPORANEE / TRASPORTI**Art. 1 - Estensione della Garanzia Mostre ed Esposizioni Temporanee**

La presente assicurazione si intende prestata "da chiodo a chiodo" ed ha inizio dal momento in cui i Beni Assicurati vengono rimossi dal posto ove normalmente si trovano per essere qui preparati e/o imballati per il trasporto alla sede della mostra. L'assicurazione continua senza interruzione durante l'ordinario corso del viaggio, le eventuali giacenze preliminari ed il periodo dell'esposizione. La garanzia comprende le operazioni di collocamento dei Beni Assicurati nei locali dell'esposizione e le operazioni di rimozione dal posto ove questi sono rimasti giacenti per essere qui nuovamente preparati e/o imballati per il viaggio di ritorno. La garanzia continua durante le eventuali giacenze successive, l'ordinario

corso del viaggio e termina con il ricollocamento o comunque alla riconsegna dei Beni Assicurati nel posto di origine.

Art. 2 - Sedi delle Mostre

Si intendono coperte dalla presente assicurazione le mostre ed esposizioni temporanee organizzate in edifici del Comune di Spoleto con beni ed opere di proprietà di terzi, nonché le esposizioni temporanee organizzate in edifici di terzi con beni ed opere di proprietà di terzi o di proprietà del Contraente.

Art. 3 - Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza

La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che

- a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione
- b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella scheda di attivazione della copertura da "chiodo a chiodo";
- c) che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza
- d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte
- e) che nelle ore di chiusura al pubblico siano attivati i sistemi di allarme, se presenti ed indicati nella scheda di attivazione della presente copertura da "chiodo a chiodo";
- f) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza;
- g) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse.

I danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di prevenzione, protezione e chiusura posti a protezione dei beni assicurati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Art. 4 - Estensione della Garanzia ai Trasporti

Salvo ove e quanto diversamente normato nella Sezione precedente, è facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia al solo rischio trasporto degli oggetti d'arte. La garanzia per le opere che di volta in volta verranno segnalate, inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L'assicurazione prosegue durante tutto il trasporto (comprese le eventuali giacenze temporanee). L'assicurazione cessa quando gli oggetti vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.

Art. 5 - Condizioni di garanzia- Trasporti

Le garanzie della presente polizza sono prestate alle seguenti condizioni essenziali:

Le operazioni di imballaggio e trasporto dovranno essere effettuate da Ditte e corrieri specializzati. Con le seguenti caratteristiche:

- valori trasportati con qualunque mezzo fino a Euro 250.000,00 siano effettuati da un accompagnatore dotato di telefono cellulare che dovrà garantire la sorveglianza ininterrotta.
- valori trasportati da Euro 250.000,00 fino a Euro 5.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette e sorvegliate.
- Valori trasportati da Euro 5.000.000,00 fino a Euro 30.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette e sorvegliate da guardiania armata
- valori trasportati da Euro 30.000.000,00 fino a Euro 200.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di

parcheggio protette e sorvegliate da guardiana armata. Il trasporto dovrà prevedere un'auto al seguito con a bordo due persone di cui almeno una dovrà costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l'autocarro

Si intendono inclusi in copertura anche i trasporti dei beni assicurati effettuati da personale e con mezzi del Contraente fino ad un massimo di € 500.000,00 per singolo trasporto.

In questo caso l'imballaggio dovrà essere fatto a regola d'arte ed il veicolo utilizzato non dovrà mai essere lasciato incustodito.

Durante le giacenza di transito nelle quali le opere rimangono in consegna al vettore le opere stesse devono essere custodite in locali chiusi, protetti da sistemi di allarme collegato con ponte radio con Forze dell'Ordine o Istituti di Vigilanza privata.

Art. 6 - Condition report

E' condizione essenziale per l'efficacia del contratto che, indipendentemente dal tipo di trasporto effettuato e subito prima della prima movimentazione e partenza delle opere, venga redatto un condition report descrittivo e/o fotografico dello stato di conservazione delle opere, lo stesso dovrà essere effettuato al termine dell'ultimo viaggio alla riconsegna al luogo di origine. In assenza di detto condition report da produrre in caso di sinistro non potranno essere reclamati danni derivanti da rotture.

Art. 7 - Rottura oggetti fragili

La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano imballati in casse, maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della loro specifica natura.

Art. 8 - Esclusioni

Si precisa che le esclusioni sono quelle indicate alla Sezione I art. 3) con la precisazione che per quanto riguarda i trasporti e le spedizioni per via aerea e marittima, i rischi di guerra, guerra civile, scioperi, sommosse e moti popolari saranno coperti sulla base delle seguenti clausole:

- Cl. 255 Institute War Clause (Cargo)
- Cl. 256 Institute Strikes Clause (Cargo)
- Cl. 257 Institute War Clause (Sendings by post)
- Cl. 258 Institute War Clause (Air Cargo) (Excluding Sendings By post)
- Cl. 260 Institute Strikes Clause (Air Cargo)

Queste garanzie possono essere revocate con preavviso di 7 giorni, ridotto a 48 ore per i rischi di scioperi/sommosse/moti popolari per quanto riguarda le spedizioni da o verso gli USA.

Art. 9 - Rinuncia alla rivalsa

L'Assicuratore rinuncia espressamente all'azione di rivalsa ad egli spettante, nei confronti degli organizzatori, trasportatori, spedizionieri, imballatori, loro sub contractors e corrispondenti esteri, siano essi spedizionieri, imballatori o vettori salvo il caso di dolo o colpa grave. L'Assicuratore tuttavia si riserva tutti i diritti di rivalsa nei confronti dei vettori aerei.

Art. 10 - Base di Valutazione

In caso di perdita totale, l'importo dell'indennizzo sarà equivalente alla stima accettata del Bene Assicurato indicato sull'elenco fornito all'Assicuratore.

I valori delle opere e materiale, di proprietà del Contraente e/o di terzi, vengono assicurati con stima accettata, purché esista una stima degli oggetti d'arte redatta da stimatore esperto.

Il valore delle opere di proprietà di terzi viene stabilito mediante stima accettata dalle parti su specifica richiesta del prestatore.

In caso di danneggiamento parziale, l'importo dell'indennizzo comprenderà i costi e le spese derivanti dal restauro dei Beni Assicurati nonché l'eventuale deprezzamento, nella percentuale massima del 100%, derivante dal danno assicurato senza che l'importo dell'indennizzo possa eccedere il valore dei Beni Assicurati indicato in sede di attivazione della copertura assicurativa.

In caso di perdita o danneggiamento di uno o più articoli il cui valore è incrementato dal fatto di essere parte di una coppia, set o parure, questa assicurazione risarcirà all'Assicurato a sua scelta, o una parte in proporzione del valore assicurato di

tale coppia, set o parure, senza tenere conto di tale incremento di valore, oppure l'ammontare totale del valore assicurato di detta coppia, set o parure, subordinatamente a eventuale franchigia stabilita nella polizza, e l'Assicurato conviene nel tal caso di cedere agli Assicuratori il rimanente articolo o articoli della coppia, set o parure.

Per i prestiti esteri, il valore considerato è su base della stima accettata dell'opera d'arte nella valuta indicata sull'elenco consegnato all'Assicuratore.

Art. 11 - Somme Assicurate

Il limite di indennizzo viene fissato in Euro 100.000.000,00 per singola esposizione.

Per limiti superiori sarà necessaria preventiva autorizzazione degli Assicuratori ed il pagamento del premio anche sulla somma in eccedenza sarà da calcolarsi in base al tasso di cui al successivo art. 9.

Al fine di attivare le garanzie previste dalla presente polizza, per ogni singola esposizione dovrà essere inviata agli Assicuratori a cura del Contraente una scheda riepilogativa delle informazioni sulla mostra.

Art. 12 - Tassi e Pagamento premi

I tassi (inclusivi di eventuali imposte), da applicare al valore delle opere oggetto della copertura, sulla base dei quali verranno calcolati i suddetti premi per ogni singola esposizione sono:

Rischio Giacenza (incluso Terrorismo)*

- 0,008% / mese / frazione di mese

Rischio Trasporti (Aerei/Terrestri)*

- Città tasso 0,012% a tratta
- Italia tasso 0,017% a tratta
- Europa tasso 0,022% a tratta
- Resto del Mondo 0,030% a tratta

Premio minimo per certificato di solo trasporto: € 50,00

Premio minimo per Mostra (indipendentemente dal numero di certificati emessi): € 100,00

Per ogni mostra l'Assicuratore emetterà apposita appendice, se richiesta.

Al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, l'Assicuratore provvederà alla regolazione dei premi spettantegli sulla base delle richieste di copertura pervenute nel corso dell'annualità stessa. Il Contraente sarà tenuto al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della corretta appendice.

L'appendice di regolazione premi dovrà contenere il riepilogo delle attivazioni di copertura richieste con i seguenti dettagli:

- a) Titolo della Mostra/Oggetto del Trasporto
- b) Data effetto e scadenza della copertura;
- c) Somma assicurata
- d) Premio per l'attivazione

Art. 13 - Precisazioni

- Si precisa che la presente assicurazione include perdite o danneggiamenti dovuti da atti vandalici, atti di terrorismo o di sabotaggio.

- Si intendono compresi in garanzia i danni derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e dei rispettivi dipendenti e delle persone delle quali essi devono rispondere per Legge.

Si precisa che tutto quanto non espressamente pattuito in questa sezione valgono le condizioni di garanzia richiamate nella Sezione I.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ